

Comune di Vicenza

Convenzione 2016/2017

In Vicenza, nella sede municipale di Vicenza, Via Levà degli Angeli n. 11, l'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 10 NOV. 2016

tra

il Comune di Vicenza (di seguito denominato Comune) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98, con codice fiscale 00516890241 rappresentato dal Dott. Silvano Golin, Direttore del Settore Servizi Scolastici ed Educativi domiciliato per la sua carica nella sede di Levà degli Angeli, 11 - Vicenza

e

l'Associazione "Casa Materna" di Longara, con sede Sociale e operativa in Longara di Vicenza, Via Riviera Berica 691, riconosciuta come Ente morale con amministrazione autonoma con Regio Decreto 19 aprile 1923, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bressan Alberto, nato a Padova il 9/12/1968 e residente a Vicenza in Via Faggin, 4.

P R E M E S S O

- che la Casa Materna:

- a) è iscritta al Registro regionale delle Persone Giuridiche al n. 209;
- b) gestisce dal 01.10.1996 l'asilo nido integrato "Il Girasole" per bambini da 3 mesi a 3 anni;
- c) ha sede attuale in Longara di Vicenza, Via Riviera Berica, 691;
- d) è in possesso del nulla-osta igienico sanitario rilasciato dal settore igiene pubblica dell' ULSS n. 6 di Vicenza in data 20.11.1997 prot. n. 58252/PREV/SIST;
- e) ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione regionale all'esercizio prevista dalla L. R. 22/2002 con provvedimento n. 54408 del 25/05/2015 del Direttore del Settore Servizi Scolastici ed Educativi Dott. Silvano Golin";
- f) ha ottenuto il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi della Legge Regionale 16/08/2002 con provvedimento n. 77571 del 09/06/2016 del Direttore del Settore Servizi Scolastici ed Educativi Dott. Silvano Golin";
- g) ha assunto il personale educatore addetto allo svolgimento dell'attività del nido, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 22/2002;

- che il Comune di Vicenza:

- a) intende avvalersi del servizio di asilo nido integrato "Il Girasole" svolto dalla Casa Materna, considerato che la zona di ubicazione della struttura è sprovvista di asilo nido comunale e che la Casa Materna, per tale ragione, garantisce la disponibilità di 13 posti sui 33 attivati, per i residenti nel Comune di Vicenza;

b) intende attuare il convenzionamento con la Casa Materna, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 32/90, nel rispetto della sua configurazione ed autonomia giuridica e amministrativa, assicurando la vigilanza per quanto riguarda gli standard qualitativi del servizio erogato, la programmazione e la verifica dell'attività educativa, il rispetto del regolamento del nido e delle disposizioni relative al trattamento del personale in servizio.

Dopo quanto sopra esposto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Casa Materna assicura a mezzo della propria organizzazione il regolare funzionamento di un asilo nido integrato sito in Longara di Vicenza in Via Riviera Berica 691, nel quale potranno essere accolti bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, secondo le finalità della L.R. 32/90.

Il funzionamento dell'asilo nido integrato avverrà nel rispetto dei disposti della vigente normativa regionale e del progetto approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 32/90.

Il nido funziona dalle ore 7.30 alle ore 16.00, con possibilità di prolungamento fino alle 17.00, dal lunedì al venerdì per undici mesi all'anno facendo riferimento, almeno per le festività o le sospensioni della attività, al calendario scolastico ministeriale e del sovraindendente scolastico Interregionale per il Veneto.

Per le iscrizioni, la formulazione delle graduatorie e l'ammissione al nido dei bambini residenti nel Comune di Vicenza, provvederà la Casa Materna secondo i propri criteri e le modalità in uso.

Le rette di frequenza vengono determinate dalla Casa Materna in relazione alle esigenze di bilancio ed alle condizioni socio-economiche della famiglia. Per l'anno 2016/2017 ad ogni utente residente nel Comune di Vicenza compreso nei posti disponibili di cui all'art. 10 sarà applicata una riduzione della retta di Euro 60,00 mensili.

La retta minima è fissata in Euro 222,00 mensili, mentre la retta massima non potrà superare il costo reale del servizio per bambino, dedotto il contributo regionale.

La Casa Materna garantirà comunque l'accesso a condizioni particolari fino a 2 minori in condizioni di svantaggio sociale, nei 13 garantiti, certificato da apposita relazione dei servizi sociali ed applicherà una retta non inferiore alla retta minima prevista dal Comune pari a Euro 70,00 mensili.

In caso di maggiori richieste di utenti con rette base o in situazioni di svantaggio sociale, le parti si incontreranno per valutare le possibili soluzioni.

Per quant'altro non previsto si applicano i disposti del regolamento comunale per il funzionamento dei nidi, nella misura compatibile.

Art. 2

La Casa Materna garantisce il funzionamento del nido avvalendosi di sede, attrezzature e personale propri, nel rispetto degli standard numerici previsti dalla L.R. 22/2002.

Art. 3

Le spese relative all'utilizzo dei locali, la loro manutenzione e le migliorie, alle attrezzature ed alla gestione del nido integrato, sono a carico della Casa Materna.

Il Comune interverrà secondo quanto previsto all'art. 11.

Art. 4

Il personale dovrà essere munito di idoneità sanitaria come previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento economico del personale addetto al funzionamento dell'asilo dovrà essere conforme al contratto nazionale di lavoro FISM applicato e, comunque non potrà superare quello previsto dal contratto dei lavoratori degli enti locali.

Art. 5

La partecipazione delle famiglie sarà garantita attraverso la rappresentanza di due genitori eletti annualmente dall'assemblea dei genitori frequentanti il nido integrato, all'interno del comitato dei genitori costituito per la scuola materna, con il quale si svolge il progetto di integrazione, secondo le modalità di funzionamento di tale organismo.

Il Comune, rappresentato dall'Assessore competente o suo delegato, avrà titolo a presenziare con diritto di intervento alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Casa Materna, ogni volta in cui verranno trattati argomenti riguardanti il nido integrato.

Art. 6

Il Comune, attraverso i propri uffici, accerterà con periodicità il funzionamento del servizio oggetto della presente convenzione, al fine di consentire la valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza anche attraverso incontri con i rappresentanti della Casa Materna.

Il Comune, ai fini dell'accertamento potrà accedere ai locali dell'asilo nido integrato in qualunque momento lo riterrà opportuno.

Art. 7

L'Assistenza sanitaria e pediatrica, è garantita dalla Casa Materna attraverso la locale ULSS, con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Il Comune di Vicenza con la propria psicopedagogista garantisce il necessario supporto e coordinamento del personale educatore nello svolgimento dell'attività educativa e pedagogica, secondo le esigenze e lo sviluppo dei bambini utenti.

Il personale parteciperà alle attività di aggiornamento previste per gli educatori degli asili comunali le cui spese saranno a carico della Amministrazione Comunale.

Inoltre parteciperà a corsi di aggiornamento, organizzati dalla stessa Casa Materna.

Art. 8

L'ULSS n. 6 di Vicenza esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura.

Ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo resta a carico della Casa Materna.

Art. 9

La Casa Materna si obbliga a stipulare, a favore degli utenti e del personale operante al nido integrato, idonea assicurazione al fine di coprire i rischi da infortuni subiti o provocati a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.

Art. 10

All'inizio di ogni quadrimestre la Casa Materna invierà al Comune i dati relativi alle iscrizioni ed alle frequenze, nonché gli importi delle rette riscosse nel quadrimestre precedente.

Qualora non si verificasse la totale copertura dei 13 posti a disposizione del Comune per i propri residenti, le parti valuteranno le soluzioni per il migliore utilizzo dei posti disponibili.

Art. 11

Il Comune, a parziale copertura delle spese, erogherà un contributo per anno educativo di €14.412,00, che in ogni caso non potrà superare il deficit di bilancio e che sarà così corrisposto :

- € 5.700,00 entro il 28-02-2017 relativo al periodo settembre/dicembre 2016;

- € 5.600,00 entro il 31/07/2017 relativo al periodo gennaio/aprile 2017;

- € 3.112,00 a saldo entro il 31-10-2017 su presentazione del consuntivo dell'attività del nido relativa all'anno educativo precedente, corredato da una relazione sul servizio reso all'utenza, che sarà condizione per l'erogazione del saldo.

Art. 12

La Casa Materna è tenuta a dichiarare, in sede di consuntivo, gli eventuali contributi ottenuti da terzi sia in c/gestione che in c/capitale per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 13

La convenzione ha validità di anni uno, a decorrere dal 01 settembre 2016, fino al 31 agosto 2017. In caso di verifica negativa e/o di inadempimenti ai contenuti della presente convenzione, il Comune chiederà alla Casa Materna di fornire, entro il termine di 10 giorni, adeguate motivazioni a quanto rilevato. In caso di mancata risposta o di giustificazioni non ritenute valide, il Comune potrà decidere, con effetto immediato, la sospensione o la risoluzione della presente convenzione dandone comunicazione alla anzidetta Casa Materna. Analoga procedura potrà essere seguita dalla Casa Materna per il mancato rispetto da parte del Comune degli impegni previsti dalla convenzione in questione.

Art. 14

Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono come domicilio il Comune di Vicenza. Le spese ed imposte inerenti e conseguenti al presente atto sono divise al 50% tra le parti contraenti.

per la
CASA MATERNA DI LONGARA
Il Presidente
(Sig. Alberto Bressan)



per il
COMUNE DI VICENZA
Il Direttore
Settore Servizi Scolastici ed Educativi
(dott. Silvano Golin)



